

Avv. Giuseppa

Marabello

Via Calabria, n. 36 - tel/ fax

090662163

98122

Messina

pec: avvmarabello@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Reclamo ex art 669 terdecies c.p.c

Con richiesta di urgente decreto inaudita altera parte

E con contestuale istanza per la notifica ex art 151 c.p.c

Nell'interesse del sig. VARRICA GAETANO ,(c.f. : VRRGTN62R15F158G) , nato a Messina il 15/10/1962 ed ivi residente , elettivamente domiciliato in Messina, Via Calabria, n. 36, is. 301, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Marabello, c.f. MRBGPP82E46F158H; pec: avvmarabello@pec.giuffre.it; fax: 090662163, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso

CONTRO

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere , 76/A-00153 Roma (RM) (C.F.: 80185250588) c/o avvocatura distrettuale di Messina, via dei Mille n. 65

-L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (U.S.R.), in persona del Dirigente p.t. (C.F.: 80005000833), via San Paolo 361 -98122 Messina c/o avvocatura distrettuale di Messina, via dei Mille n. 65 ;

-ISTITUTO COMPRENSIVO CANNIZZARO GALATTI , in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Messina, via Mario Giurba n. 2 (C.F. 80008360838; pec: meic86600p@pec.istruzione.it)

E nei confronti

Di tutti i i soggetti inseriti nelle graduatorie del personale Scolastico ATA , per il profilo collaboratore amministrativo e assistente tecnico

OGGETTO : accertamento del diritto a vedere riconosciuta la valenza del servizio prestato nei centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e della formazione professionale , ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ATA per il triennio 2021/2024

DICHIARA DI PROPORRE RECLAMO

Avverso l'ordinanza di rigetto del 13/12/2021 Tribunale di Messina -Giudice Roberta Rando , nel procedimento ex art 700 c.p.c. Rg n. 4449 sub 1/2021 , comunicata alla cancelleria del giudice reclamante a mezzo Pec in data 13/12/2021 (cfr all. n.1), con



la quale è stato rigettato il provvedimento cautelare richiesto avente ad oggetto il diritto a vedere riconosciuta la valenza del servizio prestato nei centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e della formazione professionale , ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ATA per il triennio 2021/2024.

PREMESSO

Il sig. Varrica Gaetano , in data 19.04.2021(m_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I. 4806773.19-04-2021.) presentava domanda per aggiornamento inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore tecnico ;

-tale domanda , veniva presentata all'ufficio scolastico territoriale della provincia di Messina ed indirizzata all'Istituto Capofila MEIC86600P – IC CANNIZZARO GALATTI MESSINA ;

- il ricorrente confermava , all'interno della sezione "TITOLI DI SERVIZIO", il servizio prestato e precedentemente dichiarato presso gli Enti di Formazione Professionale :

-presso la scuola A.N.C.O.L . dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2013/2014, con sede legale in Messina , Codice Ateco 2007 (85.59.2) "Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale";

-nonché il servizio svolto presso la scuola statale Verona Trento di Messina , con sede legale in via Ugo Bassi is 248 n. 73 nell'a.s. 2019/2020, il servizio prestato presso la scuola Maurolico di Messina , con sede in Corso Cavour n. 63 nell'a.s. 2020/2021 (come da contratti allegati) .

-in data 15/04/2021 L'Istituto Superiore Verona Trento , emetteva decreto di convalida punteggio, riconoscendo al sig. Varrica Gaetano il punteggio di 16,85 per il profilo di assistente amministrativo.

-L'istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda , MEIC86600PP – IC CANNIZZARO GALATTI ME, modificando il precedente decreto di convalida emesso dalla scuola Verona Trento di Messina, provvedeva ad attribuire nella graduatoria definitiva pubblicata in data 31 agosto 2021 al ricorrente punti 15,50 per il profilo di assistente amministrativo, punti 16,15 per il profilo di assistente tecnico,



eliminando il punteggio che era stato precedentemente attribuito al ricorrente quale punteggio per il servizio svolto negli enti di Formazione Professionale e dichiarato con la presentazione della domanda nel precedente triennio 2017/2021.

In particolare , il ricorrente, avendo presentato domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale ATA , lamenta preliminarmente la non corretta valutazione del servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, , dall'a.s. 2005 /2006 all'a.s. 2013/2014 (anni 9) , presso l' ente di formazione Professionale ANCOL SICILIA , accreditato per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione con D.A. n.1037 del 13.04.2006 e per l'assolvimento dell'obbligo scolastico con D.A 2944 del 29 dicembre 2005 (vedi doc 1) .

Preliminarmente ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame è necessario qualificare l'attività formativa svolta dall'ente di Formazione Professionale A.N.C.O.L, con particolare riferimento all'obbligo formativo (IEFP).

I centri di Formazione Professionale sono *“Enti di Istruzione e Formazione Professionale, convenzionati, accreditati e sussidiati dalla regione siciliana a(secondo un sistema di accreditamento delle strutture formative disciplinato dal regolamento n. 25 dell'01.10.2015 e dalla Legge Regionale n. 9/2015 –“disposizioni per l'accREDITamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale) e regolamentato e meglio definito dalla Legge Regionale 24/1976 e della legge quadro nazionale 845/1978.*

Tali leggi meglio definiscono e disciplinano la normativa sull'assolvimento del diritto-dovere dell'istruzione e della formazione professionale (IEFP), nei confronti dei ragazzi in dispersione scolastica dai 13 anni ai 18 anni, che per obbligo di legge devono frequentare un corso di formazione professionale , che rilascia un diploma tecnico valido su tutto il territorio nazionale ..

Il sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) è uno dei canali per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione stabiliti dalla legge.

Con la complessiva riforma della scuola superiore il sistema di IeFP regionale è stato pienamente riconosciuto nell'ambito del secondo ciclo di istruzione ed i titoli rilasciati sono validi - al pari di quelli scolastici - su tutto il territorio nazionale, poiché fanno riferimento a repertori di figure professionali e a standard di competenze concordati a livello nazionale tra tutte le Regioni e lo Stato.

I percorsi di qualifica della IeFP hanno la durata di 3 anni a conclusione dei quali gli studenti sostengono un esame finalizzato ad acquisire l'attestato di qualifica



professionale di terzo livello EQF. Tale titolo consente di accedere ad un **quarto anno** (non obbligatorio) che offre la possibilità di migliorare la preparazione professionale e di conseguire il "**diploma professionale**" di quarto livello EQF.

Tali percorsi sono regolamentati dalla L. 53/2003 e dalla Legge 40/07, che hanno istituito l'Istruzione e Formazione Professionale (**IeFP**) di competenza regionale. Con la Legge 296/2006 è stato introdotto il nuovo obbligo di istruzione per almeno 10 anni che consente l'assolvimento anche nei percorsi **IeFP**.

L'offerta di IEFPP (obbligo formativo per i ragazzi in dispersione scolastica) , in Regione Siciliana è disciplinata dalle Linee guida Regionali ed ha carattere unitario (vedi documento allegato n. 2) . Tale offerta è assicurata in regime di sussidiarietà , secondo un accordo territoriale siglata tra la Regione siciliana e l'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia (vedi DDG N. 5562 DEL 24/10/2018), per l'erogazione da parte delle Istituzione scolastiche dell'offerta di IEFPP in regime di sussidiarietà in attuazione dell'art 7 comma 2 del D.lgs n. 61 del 13 aprile 2017.

L'obbligo di istruzione sancito all'art. 34 della Costituzione, e fissato per legge a 16 anni, e l'obbligo formativo, introdotto con la Legge n. 144/1999 (art. 68), sono **stati** unificati con la Legge n. 53/2003 e con i successivi decreti attuativi, nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.

Il nuovo obbligo di istruzione che si completa con l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, può essere assolto:

- nel sistema scolastico di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore che consente l'accesso all'istruzione superiore;
- nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.lgs. 226/2005, di durata triennale o quadriennale. L'istruzione e formazione professionale si articola in percorsi di durata triennale finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF 3) o di durata quadriennale (livello EQF 4) finalizzati al conseguimento di un diploma professionale. Successivamente al conseguimento del diploma professionale è infine possibile frequentare un anno integrativo finalizzato al conseguimento della maturità professionale, anche ai fini dell'accesso all'istruzione superiore.

L'assolvimento del diritto-dovere e il conseguimento dei relativi titoli di studio si realizza anche attraverso periodi di alternanza scuola-lavoro, e, a partire dal 15°



anno di età, può essere svolto attraverso un contratto di apprendistato, ai sensi del D.lgs. 81/2015.

Le strutture formative che possono realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale a finanziamento pubblico sono solo quelle accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome (legge regionale n. 9/2015) , in base a criteri generali che a livello nazionale ne stabiliscono gli standard minimi di qualità. Nei territori, le Regioni possono programmare, in regime di sussidiarietà, anche un'offerta di istruzione e formazione professionale presso gli istituti professionali di Stato.

Il sistema complessivo dell'istruzione e formazione professionale fa riferimento alla definizione condivisa a livello nazionale, in un apposito Repertorio, di figure professionali sia per i percorsi di durata triennale (22 qualifiche) che quadriennale (21 diplomi), a standard minimi formativi, a modelli di attestato di qualifica e diploma professionali e di attestazione intermedia, ad aree professionali.

Ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasferisce alle Regioni e alle Province autonome le risorse finanziarie per i percorsi finalizzati all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

La legge n. 144 del 17 maggio 1999 art 68 dispone che “l’obbligo di istruzione e formazione può essere assolto nel sistema di istruzione scolastica nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

Al II comma è previsto che “l’obbligo di cui al I° comma si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di un qualifica professionale.

Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro (scuola/ centri di formazione professionale e viceversa). Quindi il sistema di educazione e formazione professionale stabilisce canoni paritari di funzioni, di servizio e di risultato.

La legge n. 62 del 10 marzo 2000, intitolata “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione all'art 1 comma 2 stabilisce che : “si definiscono scuole paritarie a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti (come l'ordinamento regionale), in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali che a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la



domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzati dei requisiti di qualità ed efficacia. “

La legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme Generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato “nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale (art 2, comma 1 lett d)

I due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale), sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che : a) entrambi concorrono all’adempimento dell’obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall’uno all’altro; c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l’accesso all’esame di Stato.

SULLA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (iefp).

Preliminarmente , ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in questione è necessario soffermarsi sulla natura giuridica degli enti di formazione Professionale , partendo dall'esame della legge della Regione Sicilia 6 marzo 1976, n. 24, in tema di "Addestramento professionale dei lavoratori", che ne regola la materia.

Detta legge infatti, dopo aver premesso che l'Assessorato Regionale del lavoro e della cooperazione promuove, programma, dirige e coordina le iniziative di formazione professionale e che l'azione formativa, nel rispetto delle linee programmatiche generali, è diretta a realizzare «un servizio pubblico» (art. 1), dispone, in particolare, che: i) «per conseguire le finalità di cui all'art. 1, l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione provvede: a) ad esercitare l'azione di coordinamento fra strutture formative, forze produttive, forze sociali ed amministrative pubbliche interessate; b) a curare studi e ricerche ed a raccogliere documentazioni ed informazioni in materia di formazione professionale, avvalendosi anche delle strutture pubbliche nazionali di formazione professionale, in funzione della programmazione regionale e di settore; c) alla concessione di contributi e sovvenzioni in favore di enti che si prefiggono finalità di formazione professionale, secondo le norme della presente legge; d) alla promozione ed all'istituzione di centri, corsi ed altre iniziative in materia, secondo le norme della presente legge; e) al riconoscimento della idoneità tecnico - didattica di centri ed enti che svolgono



attività di formazione professionale, al fine della validità dell'attestato da essi rilasciato; f) alla vigilanza tecnico - didattica ed amministrativa - contabile sulle attività di formazione professionale» (art. 2, lett. ci);

ii) il suindicato Assessorato «attua» i corsi e le altre iniziative formative avvalendosi - fra l'altro - degli enti giuridicamente riconosciuti o di fatto che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale (art. 4);

iii) l'Assessorato regionale procede ogni anno all'elaborazione del piano regionale per la formazione professionale (art. 5) e che i corsi si svolgono normalmente presso centri di formazione intesi come complesso di locali ed attrezzature stabilmente ed esclusivamente destinati allo svolgimento di attività formative (art. 7);

l'organizzazione ed il funzionamento dei centri sono disciplinati da un regolamento interno elaborato da un'apposita Commissione regionale (art. 8);

v) l'attività di formazione è gratuita (art. 9)

vi) lo stesso Assessorato definisce gli ordinamenti didattici, le condizioni di ammissione ai corsi, la durata complessiva dei cicli formativi e dei singoli corsi, del numero giornaliero e settimanale delle ore di insegnamento nonché di ripartizione delle ore di insegnamento teorico ed esercitazioni pratiche (art. 11);

vii) il personale preposto alle attività formative deve essere in possesso di adeguati requisiti professionali ed iscritto nel relativo albo regionale (artt. 13 e 14);

viii) al termine del ciclo formativo si svolgeranno prove finali teoriche pratiche alle quali sovrintende una Commissione nominata dal medesimo Assessorato (art. 12);

ix) per constatare carenze tecnico didattiche, ovvero per gravi irregolarità amministrative, l'Assessore regionale procede alla sospensione dell'attività e può anche revocare il contributo concesso o il riconoscimento di idoneità conferito (art. 10);

x) per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza, in particolare sulla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria delle attività di addestramento professionale dei lavoratori, l'Assessorato regionale può avvalersi anche degli uffici periferici del lavoro (artt. 19 e 20).

Analizzata pertanto la complessa normativa sopra menzionata e ritornando al DM 50/2021 in merito ad un corretto inquadramento della fattispecie in esame, la Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze ATA allegato A , categoria AVVERTENZE, alla lettera F, prevede che “qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole



dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, **convenzionate sussidiarie o sussidiate**, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso “.

Le scuole non statali autorizzate , rappresentano per legge una particolare categoria di istituto scolastico, prevista dagli art 349 e ss del d.lgs n. 297/1994, tipologia venuta meno a seguito del decreto legge n. 250/2005, convertito in Legge n. 27/2006.

Si tratta di istituti , dotati di un particolare status derivante dal rilascio di apposita autorizzazione amministrativa.

Gli enti di Formazione professionale , come sopra specificato sono scuole private autorizzate, che per poter correttamente operare , devono vedersi riconosciuta un'apposita autorizzazione amministrativa da parte dell'Assessorato Regionale del Lavoro delle Politiche Sociali e della Formazione (ovvero il decreto di accreditamento dell'ente e della Struttura formativa legge regionale n. 9/2015) e la cui attività formativa viene disciplinata dalla Legge Regionale n. 24/1976 .

Per mero dovere di intelligenza causa è opportuno precisare che la Legge n. 9/2015, regola in maniera precisa e dettagliata unicamente la normativa sull'accertamento della struttura formativa (i locali , le attrezzature, le aule ...) e che la Legge regionale n. 24/1976 regola invece in maniera specifica il sistema della formazione professionale.

Con riferimento poi all'obbligo formativo (IEFP), questo è disciplinato dalla Legge 144/1999 e dalla Legge 53/2003, nonché dalla Legge 296/2006.

Nell'ordinanza oggetto del presente reclamo , il Giudice correttamente sostiene che le scuole statali autorizzate sono state abrogate a seguito del decreto L. n. 250/2005 convertito in legge n. 27/2006 e che Analoghe considerazioni valgono per le scuole legalmente riconosciute oggetto di regolamentazione da parte degli abrogati artt 352 e 355 del dl.gs n. 297/1994. (orientamento condiviso anche dalla Dott.ssa La Face con ordinanza emessa nel giudizio Rg n. 3979/2021-1.)

Secondo tali disposizioni, le scuole e gli istituti di istruzione secondaria non statali con fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni statali, che svolgevano l'insegnamento nello stesso numero di anni e con l'identico orario, funzionanti da almeno un anno , potevano ottenere il riconoscimento legale a condizione che :



- a) *la sede della scuola rispondesse a tutte le esigenze di sicurezza ed igieniche didattiche e l'arredamento, il materiale didattico e scientifico e tecnico , l'attrezzatura dei laboratori , delle officine, delle aziende e delle palestre fossero sufficienti e adatti in relazione al tipo della scuola stessa (per gli enti di formazione professionale vedi normativa su accreditamento) .*
- b) *che nella scuola fosse impartito l'insegnamento e fossero svolte le esercitazioni pratiche prescritte per le corrispondenti scuole statali, secondo l'ordine e limiti dei programmi ufficiali (vedi L. 53/2003, l. 40/07, l. 296/2006, l. r. 24/1976, DDG N. 5562 del 24/10/2018).*
- c) *Che il personale direttivo e insegnante, fosse in possesso degli stessi titoli prescritti per l'esercizio rispettivamente della funzione direttiva e dell'insegnamento nei corrispondenti tipi di scuole (vedi L. r . 24/1976, nonché nuova legge di riforma dei lavoratori del comparto formazione professionale L. n. 23 del 14/12/2019). Si precisa inoltre che i docenti che possono insegnare sull'IEFP, sono unicamente ed esclusivamente i docenti abilitati all'insegnamento e quelli inseriti nelle GPS . (VEDI DOC ALLEGATA -avviso 40/2021 , che all'art 8.2. prevede : “Il beneficiario deve utilizzare personale in possesso degli standard minimi definiti dalle Linee Guida regionali per la realizzazione dei Percorsi IeFP. Per il reclutamento di personale esterno (docente e non docente), gli enti dovranno attenersi a quanto previsto dalla L.r. 23/2019 .*

Su tale punto è intervenuta di recente la Corte Costituzionale con sentenza n. 180 del 30/07/2021, la quale ha stabilito che “in considerazione dell'impossibilità da parte dei gestori di scuole paritarie di reperire il personale fornito del prescritto titolo di abilitazione... ..il Ministero ha consentito ai gestori delle scuole paritarie di conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio (vedi circolari del ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca dell'11 luglio 2012, prot n. 4420/R.U./U DEL 29 OTTOBRE 2001,. PROT N. 2668 E DEL 15 GIUGNO 2000 N. 163, PROT N 63/VD).

- d) *Che gli alunni fossero provvisti dei legali titoli di studio per le classi da essi frequentanti (L. 53/2003, l. 40/07, l. 296/2006, si tratta di ragazzi che devono assolvere l'obbligo scolastico).*

Successivamente per effetto dell'art 1 bis della legge n. 27/2006 le richiamate categorie di istituti scolastici sono state ricondotte a due tipologie di scuole non



statali oggi previste: le scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. n. 62/200 e le scuole non paritarie.

In tale contesto, l'anzidetta norma ha previsto che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione , di cui al d.lgs. n. 76/2005 e che la parità è riconosciuta con provvedimento dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio (nel caso di specie vedi accordo territoriale tra la Regione Siciliana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l'erogazione dell'Offerta IEFPP DDG N. 5562 DEL 24/10/2018).

Parte ricorrente ha altresì provato la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 4 e ss, il quale stabilisce che sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

- a) progetto educativo e relativa offerta formativa... (approvato dalla L. Regionale 24/1976, nonché dal DDG N. 5562 DEL 24/10/2018)*
- b) disponibilità di locali , arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti (decreto di accreditamento della struttura formativa ,l. R 9/2015 vedi decreti di accreditamento e circolare n. 14 del 03/08/2021)*
- c) impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali (l. r. 24/1976 e successiva L. n. 23 del 14/12/2019).*
- d) Alunni frequentanti in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici (ragazzi in dispersione scolastica cha devono adempiere all'obbligo formativo) .*

Gli enti di formazione professionale che erogano l'offerta formativa IEFPP, rilasciano anche un valido titolo di studio diploma tecnico, riconosciuto dal Miur e valido su tutto il territorio nazionale .A tal proposito citiamo l'avviso 40/2021 emesso dalla Regione siciliana per regolamentare l'offerta formativa IEFPP anno 2020-2021,che all'art 6 rubricato : STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEI PERCORSI FORMATIVI , espressamente prevede: “Il percorso formativo, oggetto di finanziamento, deve consentire l'acquisizione di un diploma quadriennale, nel rispetto dell'impianto didattico e della struttura base di cui alle Linee guida regionali. Nell'erogazione dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione professionale deve essere garantito il rispetto degli standard formativi ed



organizzativi di cui alle Linee Guida Regionali e la rispondenza al Repertorio regionale delle qualificazioni.”.

Il D.M. 50/2021 all'art 7.2. parla inoltre di scuole “ convenzionate sussidiarie o sussidiate”.

Ebbene con tale espressione , il legislatore ha voluto inglobare latu sensu tutte quelle scuole che pur non rientrando nella definizione di scuole paritarie e non paritarie siano abilitate al rilascio di un valido titolo di studio avente valore legale.

Gli enti di formazione professionale che esercitano ed erogano l'offerta formativa IEFP , rilasciano un valido titolo di studio riconosciuto dal Miur.

Tutto ciò esposto , il sig Varrica Gaetano come sopra rappresentato e difeso e domiciliato propone

RECLAMO

A Codesto Ecc.mo Collegio del Tribunale di Messina , in funzione del Giudice del Lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt 700 e 669 terdecies c.p.c. affinché voglia, rigettare ogni istanza deduzione ed eccezione contraria ,

- A) Con decreto inaudita altera parte disporre l'inserimento dell'esponente nella relativa posizione in graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello per il profilo di assistente amministrativo e assistente tecnico , con il riconoscimento del servizio prestato presso gli enti di Formazione Professionale , come servizio di cui all' *allegato A1, punto 7.2, lettera CF*), *nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, per cui è previsto il dimezzamento del punteggio (3 punti l'anno per ogni anno di servizio.)*
- Con ordinanza non impugnabile, modificare il provvedimento cautelare Rg n. 4449 sub 1/2021 emesso dal Giudice monocratico di codesto Tribunale per:
 - 1) Ritenere e dichiarare che il servizio svolto dal sig. Varrica presso l'ente di Formazione professionale AN.COL. è inquadrabile per le motivazioni di cui al ricorso e per la richiamata normativa nella categoria *scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, per cui è previsto il dimezzamento del punteggio allegato A1, punto 7.2, lettera CF*) *DM 50/2021.*
 - 2) Ritenere e dichiarare che gli enti di Formazione Professionale che erogano l'offerta formativa (IEFP), sono istituti che hanno le medesime caratteristiche delle scuole paritarie, riconosciute ai sensi della L. 62/2000 ovvero un



progetto educativo e relativa offerta formativa conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano (vedi leggi che regolamentano gli iefp), la disponibilità di locali arredi e attrezzature (che la normativa nazionale sugli iefp demanda alla normativa regionale vedi legge regionale n. 9/2015 su accreditamento), l'impiego di personale docente di un coordinatore n.... con titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti (vedi avviso 40/2021 nonché sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 31/07/2021), alunni frequentanti in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici (ragazzi in dispersione scolastica dai 13 anni ai 16 anni).

- 3) *Ritenere e dichiarare che il DM 50/2021 ALLEGATO A1 PUNTO 7.2. LETTERA CF , parla anche di “scuole sussidiate e convenzionate” e che gli Enti di Formazione Professionale rientrano in questa sottocategoria, come statuito da consolidata giurisprudenza (CFR Cass. civ. Sez. lavoro, 22/12/2003, n. 19606, D'Avico c. Soc. Barilla Alimentare)*
- 4) *In subordine nella malaugurata ipotesi, di cui all'esito del presente giudizio cautelare, L'on Collegio in funzione del Giudice del Lavoro adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierno reclamante, di non condannare lo stesso alla refusione delle spese del presente procedimento avendo riguardo di inquadrare la specifica questione trattata nell'ambito di applicazione dell'art 92, comma 2, c.p.c., stante la conseguente difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente reclamo. Con vittoria di spese e compensi ed accessori di legge nei due gradi di giudizio. Ai fini del T.U. n. 115/02 si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato e che lo stesso è comunque esente ai sensi e per gli effetti dell'art 37 d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011 e succ. mod. Essendo il reddito complessivo del reclamante inferiore ad Euro 34.107,72 per come risulta dall'allegata autocertificazione reddituale . Si offrono in comunicazione i seguenti documenti :*
 1. Copia domanda inserimento graduatorie ATA
 2. Copia scheda valutazione titoli;
 3. Copia reclamo presentato avverso la graduatoria provvisoria;
 4. Copia risposta della scuola al suddetto reclamo
 5. Richiesta di accesso agli atti



6. Produzione documentale su soggetti utilmente collocati in graduatoria con valutazione titoli
 7. Graduatoria definitiva personale ATA
 8. Sentenza Tribunale Torre Annunziata del 12/02/2020 Rg n. 2892/2019;
 9. CCNL FORMAZIONE PROFESSIONALE
 10. SENTENZA Cass. civ. Sez. lavoro, 22/12/2003, n. 19606, D'Avico c. Soc. Barilla Alimentare
 11. L. 53 DEL 28.03.2003
 12. D.LGS N. 61 DEL 13 APRILE 2017
 13. Decreti di accreditamento Enti presso cui la ricorrente ha prestato servizio;
 14. Estratto conto contributivo
 15. Autocertificazione della situazione reddituale
 15. DDG 5562 DEL 24.10.2018
 16. Civile Sent. Sez. 1 Num. 22955 Anno 2020 Data pubblicazione: 21/10/2020;
- MESSINA 14 Dicembre 2021

Avv Giuseppa Marabello

**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei
contro interessati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)**

La sottoscritta avvocato Giuseppa Marabello , considerata la numerosità dei litisconsorti interessati, considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato ,altresì ,che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto



VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie ATA degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in cui il ricorrente è attualmente iscritto , valide per gli aa.ss che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio del ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami-proclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
 - b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
 - c) sunto dei motivi del ricorso ;
 - d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “personale ATA delle graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in cui il ricorrente è attualmente iscritto , valide per gli aa.ss. 2021-2024, personale che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio del ricorrente;
 - e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
- Messina 14 Dicembre 2021

Avv Giuseppa Marabello

